

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*

La raccolta di *statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII* (per riprendere il titolo del catalogo a stampa, arrivato ormai quasi alla conclusione, che ha schedato tale materiale), conservata dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, è certamente uno degli esempi più significativi dei tanti tesori nascosti nei musei, nelle biblioteche e negli archivi d'Italia, noti solo ad un ristretto numero di esperti e appassionati. Gli esemplari in mostra sono certo tra i più preziosi e significativi, ma essi sono stati selezionati non solo sulla base di caratteristiche di valore, di antichità o di curiosità, ma soprattutto perché ritenuti i più adatti a dare al visitatore un'idea immediata della ricchezza di una collezione che ne raccoglie altre migliaia. Ad esaltare il rilievo della raccolta contribuiscono sia la grande massa di documenti conservati, sia le circostanze storiche che ad essa hanno dato origine.

A prima vista, infatti, può apparire quasi paradossale che, alla fine del Risorgimento, una forma di esaltazione della unità e del comune sentimento nazionale sia stata individuata – meglio che in tante altre manifestazioni ed esperienze comuni della lingua, della letteratura, del pensiero e dell'arte italiana – nelle produzioni normative più esasperatamente municipalistiche e settoriali; a ben guardare, però, si trattava di compiere un'operazione culturalmente raffinata prendendo atto, attraverso questo anomalo mezzo, delle differenze del passato e, forti del patrimonio della loro migliore conoscenza, proporsi il fine di individuare i contenuti maggiormente funzionali ad una unità politica e sociale tutta da costruire.

Una raccolta di questo tipo, per operare tutto il suo effetto evocativo e culturale, non poteva essere allocata in un posto diverso dalla Biblioteca del Senato, cioè nel cuore del potere legislativo statale, ove le istanze particolaristiche vengono recepite e mediate in una più ampia e completa visione degli interessi generali della nazione.

---

\* Pubbl. in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19.

I documenti più antichi conservati nella collezione del Senato risalgono al XII-XIII secolo, quando, cioè, « la parola scritta diventò rapidamente uno strumento indispensabile per ordinare e organizzare la vita politica, giuridica ed economica »<sup>1</sup>. All'estremo opposto sono i documenti manoscritti del XVIII e XIX secolo, ad attestare il prolungamento della vita degli statuti dalla vigenza normativa alla funzione didattica e storiografica.

Una collezione così ampia di normativa di produzione locale, testimonianza delle articolazioni periferiche dell'Italia e dei territori che, in diversi momenti storici, hanno avuto con essa legami organici (si pensi al dominio veneto: schede n. 95 Corone, in Grecia; n. 98 Lagosta in Dalmazia; n. 100 le isole adriatiche di Ossero e Cherso), è forse più significativamente evocativa di altre rappresentazioni – letterarie o figurative, ad esempio – per rendere l'idea della grande creatività istituzionale che ha caratterizzato il Medioevo italiano. Si è parlato, a proposito del XII secolo, della « straordinaria varietà delle strutture politiche nuove », aggiungendo che

« il senso del nuovo si ha, e più ancora si accresce nei due secoli seguenti, nella perenne irrequietezza che agita inferiormente gli organismi politici ... e imprime a ciascuno di essi, anche quando sia fatto di sostanza antica, come un'impronta di originalità inconfondibile. Comuni cittadini – maggiori e minori, destinati a dominare o ad essere dominati – comuni rurali, corporazioni mercantili e artigiane, monarchia meridionale, stato della Chiesa, contea e poi ducato sabauda, giudicati sardi: sono il quadro variopinto dove elementi antichi e recenti si fondono nella realtà nuova, che metterebbe gravemente in imbarazzo lo storico che tentasse oggi di individuarvi dei tipi »<sup>2</sup>.

Credo che a tale imbarazzo sia abbastanza agevole sottrarsi rivolgendosi, per classificare le tipologie statutarie, non alla storiografia ma piuttosto alla letteratura giuridica<sup>3</sup>. Le fonti coeve hanno quasi tutte risposto, molto chiaramente e semplicemente, a due quesiti: il primo relativo alla definizione dello

---

<sup>1</sup> J.W. BUSCH, *Nuove ricerche sui più vecchi statuti lombardi*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXV), p. 288.

<sup>2</sup> F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1965, p. 93.

<sup>3</sup> Su questo complesso rapporto tra scienza e legislazione si rimanda a un recente volume sull'esperienza giuridica medievale che si raccomanda, oltre che per l'originale modello costruttivo, anche per alcuni preziosi consigli, in esso reperibili, primo fra tutti l'invito a un maggior rigore concettuale, e a rifuggire dall'uso semplicistico di termini quali 'stato' o 'sovranità', che non sempre si attagliano ai molteplici e variegati panorami, offerti dall'orizzonte politico e culturale dell'Età di mezzo. Si tratta di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995.

statuto – *quid sit statutum* –, e il secondo concernente gli ambiti di applicazione dello stesso, nello spazio e nei confronti dei soggetti – *qui statuta facere possunt* –. Infine, pur continuando a ritenere valida la tendenza a privilegiare l'approfondimento degli statuti in relazione al diritto comune, assunto come trama unitaria dell'esperienza giuridica europea nel Medioevo, occorre rendersi conto delle interessanti potenzialità storiografiche di uno studio attento alle loro specificità contenutistiche, singole o di gruppi omogenei.

I rapporti tra gli statuti e la dottrina giuridica sono, dal XIII secolo in poi, la testimonianza di complessi casi di osmosi fra pratica e teoria: alla vita dello statuto è, infatti, connaturata la capacità di aderire con duttilità alle esigenze che fanno emergere, volta a volta, le comunità regolamentate. Anche l'elaborazione dottrinale è stata un elemento fondamentale di controllo, oltre che di stimolo per una più avanzata tecnicità.

Per consentire l'incontro e l'armonizzazione di queste due esigenze è stata determinante l'utilizzazione di un genere letterario particolare, le *quaestiones disputatae*, cioè le dispute di scuola impiantate su casi emersi dall'applicazione di disposizioni statutarie: esse, come è stato scritto, cercano soluzioni al « rapporto fra la certezza – e la verità – delle norme e delle soluzioni del *ius commune* ... e l'incertezza – e la probabilità – delle circostanze nuove non previste dall'antico legislatore romano e regolate dal legislatore comunale nelle norme del *ius proprium* »<sup>4</sup>. Anche i *consilia*, cioè i pareri dei consulenti, hanno consentito ai giuristi dotti di scuola di mettere a contatto e a confronto la vecchia e la nuova tradizione normativa. Proprio da giuristi molto legati alla pratica amministrativa e giurisdizionale dei comuni sono state elaborate complesse e significative definizioni dello statuto, e in esse la comunità cittadina, la *civitas*, assume un valore centrale.

Alberto Gandino, giudice e avvocato attivo nella seconda metà del secolo XIII, apre la sua opera di raccolta di *quaestiones disputatae*, affermando che lo statuto si ricollega alle antiche tradizioni di autonomia delle città romane ed è, perciò, legge municipale<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> M. BELLOMO, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali*, I, *Le "quaestiones disputatae"*, *Cultura giuridica dell'età medievale e moderna*, Studi e testi a cura di M. BELLOMO, 1, Reggio Calabria 1974, p. 37.

<sup>5</sup> ALBERTI DE GANDINO *Quaestiones statutomm*, a cura di E. SOLMI, Bologna 1901 (*Bibliotheca iuridica Medii Aevi, Scripta Anecdota Glossatorum*, III), p. 157: « Primo qui statuta facere possunt videndum est, et die quod civitas. Et dicitur statutum lex municipalis ... ». Si veda V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*,

Alberico da Rosciate, un altro grande pratico operante nella prima metà del XIV secolo, fa emergere le caratteristiche che contraddistinguono lo statuto<sup>6</sup>: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza. Anche la forma si pone come elemento determinante nella qualificazione giuridica della fonte: la scrittura diviene elemento definitorio, e consente di sviluppare le tecniche per la registrazione e la pubblicità delle singole componenti di uno statuto comunale. Si isolano le consuetudini ancora ritenute valide e si uniscono sia alle norme giurate dai magistrati – i *brevia* (scheda n. 3, Pisa) – sia a quelle votate dall'assemblea, anch'esse denominate *statuta* come il complesso normativo nel suo insieme. Di questo genere, con le interne divisioni che vedremo più avanti, sono la maggior parte dei testi esposti in questa mostra, mentre è testimoniata anche la autonomia persistenza della raccolta di consuetudini, soprattutto nell'area meridionale e insulare italiana (nn. 2, Alessandria; 116-119 e 121-123, Bari, Catania, Cosenza, Messina, Napoli, Palermo, Policastro)<sup>7</sup>.

Emerge, quindi, con caratteri di grande creatività ed originalità rispetto a qualsiasi modello precedente, uno spazio di autonomia normativa cittadina, di cui altri ordinamenti, come la Chiesa o il *Regnum Siciliae*, la cui valenza politica è ben maggiore e collaudata, devono prendere atto<sup>8</sup>.

Una volta precisate le caratteristiche formali e sostanziali di questa fonte di diritto, Alberico si spinge a tentare di individuarne il fondamento<sup>9</sup>, con una

---

Atti del Convegno, Genova, 9-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II, 1989), p. 83.

<sup>6</sup> ALBERICI A ROSATE *Commentariorum de statutis*, in *Tractatus Universi Iuris*, II, Venetiis 1585, e V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., pp. 84-86.

<sup>7</sup> A. ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Legislazione e società* cit., pp. 313-362.

<sup>8</sup> Afferma, infatti, Alberico da Rosciate: «Sed in iuribus novis, maxime in constitutionibus Federici secundi ... Multotiens fit mentio de statutis ... de ipsis etiam statutis fit mentio saepe in iure canonico ...». Si veda V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 85.

<sup>9</sup> *Ibidem*, pp. 85-86: «Unde dicatur statutum. Credo quod dici potest quasi stabiliter et firmiter ordinatum. Ista enim statuta sunt stabiliter, firmiter et tenaciter observanda: nec ab eorum verbis est recedendum quia sunt stricti iuris ... vel potest dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum».

spiegazione per molti versi evocativa e suggestiva: gli statuti servono a proteggere e difendere l'assetto istituzionale delle città, sono fatti, cioè, « ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum »: dal campo più astratto della valenza giuridica obbiettiva, lo statuto scende su quello ben più reale della funzione storica che ha svolto e che ancora persegue, cioè la difesa degli spazi di autonomia che i comuni hanno faticosamente conquistato.

Un giurista consulente del Quattrocento, l'avvocato genovese Bartolomeo Bosco, nel rispondere al quesito di cosa sia uno statuto, arricchisce il riferimento al contesto spaziale cittadino con il dato soggettivo della limitazione della validità della normativa statutaria ai soli abitanti, ma soprattutto individua lo strumento tecnico-politico, cioè il patto sociale (*civium expressa pactio*), che ne sta alla base e regola la vita della comunità<sup>10</sup>. La nascita pattizia della normativa comunale è spesso richiamata ed esemplificata in questa mostra. Uno degli esempi più originali è sicuramente lo statuto del comune di Cortanze (scheda n. 1), nel basso Monferrato, formalizzato all'interno di una sentenza arbitrale, essa stessa risultato di un patto tra i marchesi, che esercitano la giurisdizione sul luogo, e gli abitanti. Anche i reperti schedati ai nn. 13 e 14 (Reggio nell'Emilia e Argenta) richiamano una normativa di origine pattizia, in una materia, quella fiscale, che la tradizione giuridica medievale non ha mai abbandonato alla libera determinazione dei signori: la dottrina giuridica formalizza tale principio nel brocardo « quod omnes tangit ab omnibus adprobari debet »<sup>11</sup>, sancendo così il principio che la popolazione debba essere consultata ed esprimere il proprio parere su oggetti di interesse generale.

L'aspetto pattizio può assumere forme anche di grande originalità, come nel caso di Portogruaro (scheda n. 101) comunità che, sorta in seguito ad una donazione vescovile, « stipula una convenzione con una società commerciale di liberi portolani e navalestri concedendo un territorio per stabilire un porto e esercitare la mercatura »<sup>12</sup>.

Nella stessa direzione della partecipazione dei cittadini, un altro aspetto significativo, sul piano della ricostruzione socio-politica, è costituito da un

---

<sup>10</sup> BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani 1620, p. 841, « ... in statuto, ut personas Civium, inter quos factum est, non egrediatur »; « cum dictum statutum nil aliud sit, quam Civium expressa pactio ... sicut consuetudo est quaedam civium tacita conventio ».

<sup>11</sup> F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici cit.*, p. 197 e sgg.

<sup>12</sup> BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, V (N-Q), a cura di C. CHELAZZI, Firenze 1960, p. 186.

elemento che i giuristi esaltano e descrivono con molta attenzione, cioè le forme di presenza della comunità civica ai processi di formazione delle normative locali. Si richiamano le procedure di genesi dello statuto con la convocazione di pubblici parlamenti, che riunivano tutta la cittadinanza e deliberavano a maggioranza; poi i consigli, sempre più ristretti, all'interno dei quali si è specificato l'iter di formazione dello statuto; infine il procedimento di riforma con la nomina di una commissione di esperti: in alcuni comuni si preferisce ricorrere al sistema, già sperimentato dalla Chiesa, di chiudere i capitolori, che hanno il compito annuale di revisionare gli statuti, in una casa e di non lasciarli uscire prima dell'espletamento del loro compito<sup>13</sup>.

Di fronte alla ricca collezione della Biblioteca del Senato e ai testi in mostra, torna la domanda di una suddivisione e classificazione tipologica, e, ancora una volta, ci si può rivolgere ai giuristi medievali, anzi a uno dei più famosi tra essi, Baldo degli Ubaldi, vissuto nella seconda metà del Trecento, professore di diritto, avvocato e consulente, oltre che massimo trattatista<sup>14</sup>. Baldo si chiede «chi possa dare vita, legittimamente, a uno statuto» e, riportando immediatamente il quesito alla composita realtà politica della sua epoca, propone una distinzione fondata sul livello di autonomia delle comunità. In primo luogo esistono comunità che non hanno spazi di autonomia, come villaggi e castelli, piccole comunità rurali e luoghi fortificati rurali (*villae et castra comitatus*), che al massimo possono aver la facoltà di disporre per regolare i rapporti interni in campo civile e criminale, e devono restare rigidamente entro tali limiti: gli esempi possono vedersi alle schede n. 11 (castello di Mongiovinò sul lago Trasimeno); n. 22 (Piediluco, vicino a Terni, i cui statuti sono approvati dal vicario pontificio); n. 51 (Montemarciano, castello nelle Marche affidato ai Piccolomini, signori e vicari della Chiesa); n. 52 (Sellano, castello umbro i cui statuti sono approvati dai Priori del Popolo di Spoleto); n. 107 (Fumone, castello nella diocesi laziale di Alatri, legato alla sorte del pontefice Celestino V, che vi morì nel 1296, ivi relegato dopo aver abdicato nel 1294, compiendo, secondo Dante Alighieri, «per viltade il gran rifiuto»<sup>15</sup>).

---

<sup>13</sup> E. BESTA, *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925, p. 514.

<sup>14</sup> BALDUS DE PERUSIO, *Super Institutiones*, Torino 1542, f. 2 v.

<sup>15</sup> DANTE ALIGHIERI, *Inferno*, III, 60.

Di grado e di ampiezza superiore è l'autonomia che possono concedere autorità superiori laiche, come città più grandi, sovrani, signori, o ecclesiastiche, come il papa o suoi delegati, a comunità cittadine soggette che, di norma, hanno strappato, attraverso convenzioni, una serie di privilegi. Si possono, come esempio, ricordare gli statuti sforzeschi di Novara (n. 7); quelli estensi di Ferrara (n. 8) e Comacchio (n. 21); quelli di Senigallia, dovuti ai Della Rovere (n. 54); di Albenga (n. 71); di Savona (n. 75, collegati a Genova); di Crema e Feltre (nn. 96, 97, collegati a Venezia). Il testo di gran lunga più famoso è certo quello delle costituzioni per la Marca Anconitana, la cui prima redazione si deve all'opera del cardinale Egidio di Albornoz (lo stesso fondatore del Collegio di Spagna a Bologna) nel 1357 (n. 24, ma lo stesso testo appare in calce allo statuto di Faenza, n. 26).

In cima a questa piramide ci sono le comunità che hanno spazi di autonomia derivati dalla consuetudine, cioè dall'esercizio ormai tradizionale e quasi immemorabile della propria sfera di indipendenza, oppure legittimati dal permesso dell'autorità superiore: queste non hanno evidentemente limitazioni ad una libera attività di autonormazione (esempi sono Milano, n. 84; Trento, n. 69; Perugia, n. 27; Bologna, n. 28; Padova, n. 29; Siena, n. 58; Genova, n. 72; Bergamo, n. 90).

Si nota, quindi, che tali coaguli normativi si associano e si manifestano a vari livelli di indipendenza. Anche all'interno di una stessa città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*; i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto cittadino, oltre che con quello divino, naturale e comune. I più significativi sono certo gli statuti delle Arti o corporazioni di mestiere che aggregano, all'interno di una città tutti coloro che esercitano la stessa attività economica o la stessa professione. La collezione della Biblioteca del Senato raccoglie, in questo campo, esemplari di grande rarità e di assoluto valore per l'artigianato artistico a cui fanno riferimento (si vedano le schede nn. 125-153).

Nei rapporti politici tra l'Impero e i comuni la metà del XIII secolo e la morte di Federico II sono momenti cruciali: mentre nella fase precedente, infatti, vi sono stati interventi dell'impero nell'ordinamento comunale, nella seconda non vi è che una semplice sovranità nominale dell'impero sui comuni, che hanno ormai potere normativo e autonomia politica<sup>16</sup>. I comuni tendono a liberarsi progressivamente, oltre che dai condizionamenti politici

---

<sup>16</sup> G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I, Milano 1960, pp. 47-48.



e militari, anche dalle interferenze giuridiche che la precedente situazione di fattiva presenza imperiale ha contribuito a creare.

La legislazione diventa elemento centrale nella dinamica della vita comunale, referenza e garanzia di legalità e di certezza, sia nei rapporti interni che in quelli con altre città o con i poteri tradizionali. In essa confluiscono gli esiti di accordi tra le fazioni; i privilegi strappati all'Impero e alla Chiesa, a vescovi e feudatari; i patti con altre comunità. La frequenza dei mutamenti nei rapporti politici e sociali è la ragione dei continui aggiornamenti normativi, e le modalità concrete con cui essi vengono operati spiegano le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione filologicamente corretta dei testi statutari<sup>17</sup>.

Le prime raccolte normative sono, infatti, il risultato di un progressivo affastellamento di materiali, non sempre omogenei, senza alcun ordine che non sia la cronologia delle aggiunte successive. Inoltre la variabilità delle contingenze politiche, unita alla crescente complessità di una vita sociale ed economica che, quasi ovunque nell'Italia cittadina, registra mutamenti radicali, induce presto ad interventi razionalizzanti: se, da una parte, si vuole conservare la memoria della propria tradizione giuridica, dall'altra, si confida di poterla utilizzare come confine politico e come base pattizia per le intromissioni esterne in futuro.

Il risultato, al quale i giuristi offrono spesso la propria competenza, è un'opera di riordinamento che, in un primo momento, è essenzialmente attinente alla redistribuzione per materia delle norme ritenute ancora valide e maggiormente funzionali alla operatività dell'ordinamento, anche senza la pretesa di completezza e di esaustività<sup>18</sup>.

Occorre peraltro rilevare che, nel corso del XIII secolo, tali operazioni di razionalizzazione normativa si riscontrano soprattutto nei comuni di grande o media dimensione, nei quali sono presenti i processi di crescita politica o sono avvertiti i timori per la propria indipendenza: accanto a questi casi permangono situazioni di statuti ancora disordinati, con testi accostati l'uno all'altro senza alcuna direttrice sistematica. Per molti di questi non mi pare, però, che sia corretto usare la categoria dell'arretratezza, in

---

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in *Colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, Roma 1997, pp. 619-635.

<sup>18</sup> E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 535-536.

quanto i testi, spesso ridotti anche come dimensione, appaiono funzionali a situazioni politiche ed economiche diverse da quelle dei grandi comuni e si mostrano sufficienti a regolamentare la vita di quelle comunità. Può essere, a mio parere<sup>19</sup>, ingannevole una ricostruzione lineare e monodimensionale dell'evolversi del fenomeno statutario, che non tenga conto delle differenti realtà in cui esso si è manifestato e delle sfaccettate testimonianze testuali che ci ha tramandato.

Si può quindi affermare che la situazione politica del XIII secolo, con il ridimensionamento del potere imperiale successivo alla morte di Federico II, ha indotto un moto di riaffermazione delle differenti situazioni di sovranità o di autonomia da parte delle singole comunità, ed un riscontro si ritrova nei testi statutari; a questo movimento politico si affianca il fenomeno della scrittura delle normative comunali, per una esigenza di ordine e di certezza, che interessa comunità di ogni tipo e quindi statuti fra loro differenti per ampiezza e contenuti.

Volendo adesso passare ad un discorso sui contenuti dello statuto, occorre premettere, in via generale, che la sua variabilità diventa quasi proverbiale, ma è la parte relativa all'organizzazione politica quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura parti cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale; alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti. Da un esame dei testi statutari medievali un primo elemento formale che colpisce è la grande differenza esistente, quanto ad organizzazione interna, tra i diversi comuni: si passa dai pochi capitoli dello statuto rurale ai molti libri in cui sono divisi gli statuti delle città maggiori. Nei comuni più piccoli e di minor tradizione la regola è l'indivisione dello statuto: le eccezioni riguardano, appunto, comuni grandi o di antica tradizione autonomistica. La non sistematicità rimanda certo ad un processo di formazione alluvionale della maggior parte di questi testi non corretta, come altrove, dall'opera degli statutari. Un altro risvolto di questo stesso problema è quello delle lacune di regolamentazione: in realtà la completezza non è richiesta nei testi statutari, nella consapevolezza di poter attingere, in caso di necessità, ad altre fonti che

---

<sup>19</sup> V. PIERGIOVANNI, *La normativa* cit.

possono, in via successiva, essere la consuetudine non scritta, il diritto della dominante o, in ultima analisi, il diritto romano.

Dove il solco tra statuti di piccoli e grandi comuni si fa evidente è in alcuni settori tradizionali del diritto civile, come famiglia, successioni, proprietà ed obbligazioni. Per queste materie lo statuto dispone in misura limitata, rifacendosi evidentemente alla consuetudine ed alla tradizione giuridica locale. Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna. Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo.

Dal quadro fin qui tracciato è emersa una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come corporazioni, famiglie, confraternite etc.; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di minime dimensioni; infine il suo processo di formalizzazione e di scrittura e le procedure di riforma attraverso le magistrature comunali e le commissioni di statutori.

Esiste, infine, un rilievo generale dello statuto nel campo della scienza storica, per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali<sup>20</sup>. Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti ai luoghi, alle chiese, alle casate in esso contenuti, di riportare alla memoria dei singoli, ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono.

C'è infine un aspetto, direi di attualità. Se la riflessione sul passato può essere, sempre e comunque, un utile esercizio per chi svolga pubbliche funzioni e per i semplici cittadini, esistono momenti in cui essa può rivelarsi particolarmente feconda. È non lontana l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulla riforma degli ordinamenti delle autonomie locali, ed è

---

<sup>20</sup> M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991.

stato molto animato il dibattito tra gli esperti per determinare i reali contenuti di operatività del nuovo sistema: alle comunità è stato chiesto di darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo, e dall'esperienza del passato, dalla capacità degli antichi legislatori di aderire con la normativa alle esigenze della collettività, si possono trarre significativi ammaestramenti.

Mi piace tornare, per concludere, al giurista medievale Alberico da Rosciate: egli ha dato una significativa definizione dello statuto che, a suo parere è nato per difendere e proteggere lo *statum publicum* cioè il modo di essere, le specificità di una comunità. La salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino.

In un mondo pur così frazionato politicamente, come quello medievale, si trattava di un messaggio di libertà e di autodeterminazione, non certo di separazione o di faziosità. La vastità del materiale statutario ha creato una fitta rete di riferimenti che ha consentito di pensare agli statuti non soltanto come ad un materiale tecnico-specialistico ma piuttosto come ad una realtà riflessa della vita di relazioni intersoggettive in cui i cittadini operano. La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse, come si è detto, l'insegnamento che gli antichi statuti possono proporre ai nuovi legislatori.



## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605



Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo